



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

- VISTO** l'articolo 98 della Costituzione che norma il c.d. dovere di esclusività del pubblico funzionario, statuendo che *“i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”*, principio che risulta funzionale ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, espressi dal precedente articolo 97 Costituzione;
- VISTO** il **decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61**, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'**articolo 20-ter, comma 5**, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che prevede per il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna, Toscana, Marche, di avvalersi di esperti o consulenti, nel numero massimo dieci, anche in deroga a quanto previsto articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** l'**articolo 20-quater, comma 3 bis**, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni che prevede che il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, approvi, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi;
- VISTO** l'**articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, relativamente alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze, di conferire incarichi di collaborazione con contratti di lavoro autonomo, secondo le modalità ed i presupposti stabiliti dalla stessa norma;
- VISTO** l'**articolo 53, comma 10**, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e ss.mm.ii., che dispone quanto segue: *“L'autorizzazione, [...], deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico”*;
- VISTO** l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alla possibilità per le Amministrazioni Pubbliche, per specifiche esigenze, di conferire incarichi di collaborazione con

contratti di lavoro autonomo, secondo le modalità e i presupposti stabiliti dalla stessa norma;

VISTO

l'articolo 20-ter, comma 5, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e s.m.i., che prevede per il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna, Toscana, Marche, di avvalersi di esperti o consulenti, nel numero massimo di dieci, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis del decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA

la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

VISTA

la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

VISTA

la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

VISTA

la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

TENUTO CONTO

che l'articolo 20-ter, comma 5 del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dispone che il Commissario straordinario può *“avvalersi [...] di un massimo di dieci esperti o consulenti”* il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina;

RAVVISATA

la necessità di avvalersi di un esperto in consulenza strategica e supporto al Commissario Straordinario alla ricostruzione, con particolare riferimento alle attività di comunicazione istituzionale, di relazioni con i *media* e di relazioni pubbliche ed eventi, come disciplinate dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni;

ANALIZZATO

il *curriculum vitae et studiorum* del dott. Alberto SOLIERI, dal quale si evince una ampia ed approfondita conoscenza delle tematiche relative alla comunicazione istituzionale, maturata attraverso gli studi, la pluriennale collaborazione accademica e le esperienze professionali, quali tra l'altro:

- Esperto di comunicazione strategica per imprese e Pubbliche Amministrazioni;
- Giornalista con esperienza nella redazione di contenuti per progetti istituzionali;
- Consulente in progetti di comunicazione per Ministeri, Regioni e aziende;
- Docente e formatore in ambito manageriale presso la Federmanager Academy.
- Consulente alla Camera dei Deputati (2010–2013): media relations e supporto comunicativo ai parlamentari;
- Collaboratore per il Semestre Europeo di Presidenza Italiana del Consiglio UE (2014): produzione di contenuti informativi e comunicativi;
- Consulenze per Ministeri e enti locali in ambito comunicazione pubblica e istituzionale;

RITENUTO

che, per le elevate competenza, professionalità ed esperienza possedute, il professionista su menzionato appare idoneo a svolgere le attività di supporto a favore della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, diretta in particolare a :

- **definizione delle strategie di comunicazione istituzionale** coerenti con le finalità del piano di comunicazione previsto dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;
- **redazione di piani strategici di comunicazione ;**
- **gestione e del coordinamento dei rapporti con i media e con la stampa** a livello locale e nazionale, assicurando una corretta informazione sull'andamento delle attività di ricostruzione;
- **elaborazione di contenuti informativi** e predisposizione di report sugli scenari comunicativi di riferimento;
- **supporto alla partecipazione del Commissario straordinario ad eventi pubblici** e istituzionali, anche sul territorio;
- **promozione delle iniziative di sensibilizzazione** della popolazione in merito ai rischi idraulici e idrogeologici, come previsto dall'art. 20-quater, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge;
- **redazione e diffusione di comunicati stampa** istituzionali e della gestione delle attività di relazioni pubbliche;

- **coordinamento con eventuali agenzie di comunicazione** incaricate di supportare la struttura commissariale;
- **organizzazione operativa di incontri, eventi e campagne informative** sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpite dagli eventi calamitosi;

RITENUTO

pertanto, in considerazione della competenza, della disponibilità manifestata e dell'esperienza maturata, conferire al dott. Alberto SOLIERI l'incarico di consulenza, con particolare riferimento alle attività di comunicazione istituzionale, di relazioni con i media, di relazioni pubbliche e organizzazione di eventi, nonché alla definizione delle strategie e dei piani di comunicazione, all'elaborazione di contenuti informativi e alla gestione operativa dei rapporti con la stampa, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni, e nel quadro delle attività di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

VISTO

il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, recante “*Documento unico di regolarità contributiva*”;

CONSIDERATO

che nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti, sono state avviate le verifiche relative alla regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (DURC) e ne hanno dato esito negativo;

VERIFICATA

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico, secondo quanto dichiarato dal dott. Alberto SOLIERI con nota acquisita in data 07 luglio 2025;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, e in particolare l'articolo 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

Tutto ciò premesso e rilevato

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

- a) di conferire al dott. **Alberto SOLIERI**, codice fiscale SLRLRT69A04B819P, nato a Carpi, il 04 gennaio 1969, residente a Carpi (MO) Via 3 Febbraio n. 1/L, iscritto all'Ordine dei Giornalisti,

Albo dell'Emilia -Romagna dal Settembre 2005, con il n. 112590, Partita IVA 03750150363, l'incarico di consulente per l'attività di consulenza strategica e supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione, con particolare riferimento alle attività di comunicazione istituzionale, di relazioni con i media, di relazioni pubbliche ed eventi, come disciplinate dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni, secondo lo schema in allegato alla presente;

- b) l'accordo avrà durata fino al **31 maggio 2026**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, qualora alla citata data le funzioni del Commissario straordinario dovessero essere prorogate, le Parti potranno decidere di comune accordo e per iscritto, di rinnovare lo stesso di anno in anno, per un periodo complessivo non superiore ai tre anni;
- c) il consulente dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, fatto salvo il necessario coordinamento con il Commissario straordinario, garantendo il raccordo con la struttura di supporto al Commissario straordinario;
- d) il luogo di svolgimento delle attività è presso la propria sede e autonomamente, utilizzando mezzi propri;
- e) per lo svolgimento dell'incarico, al Consulente, tenuto conto della complessità e rilevanza dei compiti affidati, è riconosciuto un compenso annuale, per un importo massimo onnicomprensivo di **euro 40.000,00** (quarantamila/00), da corrispondere con cadenza mensile, previa emissione di fattura elettronica, ovvero di "nota spese";
- f) detto compenso sarà onnicomprensivo e remunerativo di eventuali spese di trasferta sostenute e comprensivo di ogni onere e spesa che verrà sostenuto per l'esecuzione dell'incarico stesso con la sola esclusione delle spese per viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte autorizzate dal Commissario straordinario che saranno rimborsate, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa e verifica da parte della struttura commissariale, nei limiti previsti per le missioni dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino ad un massimo di **€ 10.000,00** (euro diecimila/00) per tutto il periodo di riferimento;
- g) di approvare il contratto per attività di consulenza con il su richiamato esperto, secondo lo schema nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto, prevedendo la possibilità, in sede di sottoscrizione di modifiche non sostanziali al testo del Contratto, se ritenute necessarie per il buon fine dello stesso;
- h) la spesa relativa al presente incarico, finanziata ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, di cui al medesimo articolo 20-ter, comma 7, lettera e) del richiamato decreto-legge convertito;
- i) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", l'dottor Alberto SOLIERI dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal sopracitato decreto;
- j) di disporre la pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'ulteriore pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabrizio Curcio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Contratto professionale di collaborazione

Tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE

e

dott. Alberto SOLIERI

per l'attività di consulenza strategica e supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione, con particolare riferimento alle attività di comunicazione istituzionale, di relazioni con i media e di relazioni pubbliche ed eventi, come disciplinate dal decreto-legge decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni.

La struttura di supporto al **Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, rappresentata dal **Commissario straordinario**, ingegnere Fabrizio Curcio, di seguito “**Struttura commissariale**”;

e

dott. Alberto SOLIERI, codice fiscale SLRLRT69A04B819P, nato a Carpi, il 04 gennaio 1969, residente a Carpi (MO) Via 3 Febbraio n. 1/L, iscritto all’Ordine dei Giornalisti, Albo dell’Emilia - Romagna dal Settembre 2005, con il n. 112590, Partita IVA 03750150363, di seguito “**Consulente**”;
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”)

PREMESSO CHE

- il **decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61**, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'**articolo 20-ter, comma 5**, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che prevede per il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna, Toscana, Marche, di avvalersi di esperti o consulenti, nel numero massimo dieci, anche in deroga a quanto previsto articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'**articolo 20-quater, comma 3 bis**, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni che prevede che il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, approvi, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi;
- l'**articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, relativamente alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze, di conferire incarichi di collaborazione con contratti di lavoro autonomo, secondo le modalità ed i presupposti stabiliti dalla stessa norma;
- l'**articolo 53, comma 10**, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e ss.mm.ii., che dispone quanto segue: “*L'autorizzazione, [...], deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico*”;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

RAVVISATA

la necessità di avvalersi di un esperto in consulenza strategica e supporto al Commissario Straordinario alla ricostruzione, con particolare riferimento alle attività di comunicazione istituzionale, di relazioni con i *media* e di relazioni pubbliche ed eventi, come disciplinate dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO

il *curriculum vitae* del dott. Alberto SOLIERI, dal quale si evidenzia, in relazione agli studi svolti agli incarichi assolti ed alle collaborazioni in essere, il possesso, nello specifico settore della comunicazione istituzionale, di consolidate competenze professionali e di assoluta eccellenza,

ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Rapporto

1. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli articoli 2222 e 2229 e seguenti del Codice civile, un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea.
2. Al Consulente non è data facoltà di delegare a terzi l'adempimento relativo al mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte della struttura commissariale.

Articolo 3

Oggetto dell'incarico

1. Oggetto della prestazione è l'attività di consulenza strategica e supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione, con particolare riferimento alle attività di comunicazione istituzionale, di relazioni con i *media* e di relazioni pubbliche ed eventi, come disciplinate dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I principali adempimenti riguarderanno lo svolgimento di attività di consulenza e supporto nei seguenti ambiti:
 - definizione delle strategie di comunicazione istituzionale,
 - redazione dei piani strategici di comunicazione,
 - elaborazione di contenuti e testi,
 - predisposizione di report sugli scenari comunicativi,

- supporto alla direzione nella partecipazione agli eventi pubblici
- definizione della strategia di relazioni media,
- gestione dei rapporti con la stampa,
- gestione dei rapporti con eventuali agenzie di comunicazione di supporto
- redazione e diffusione di comunicati stampa,
- organizzazione degli incontri anche sul territorio

3. Il compenso pattuito nella misura indicata all'articolo 9 è stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e indicate nel presente articolo. Poiché l'attività professionale è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate, considerato che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili, qualora il Consulente nel corso dello svolgimento dell'incarico, rilevi la necessità di svolgere ulteriori prestazioni ed adempimenti ne darà tempestiva comunicazione alla struttura di supporto al Commissario straordinario, affinché siano individuati i nuovi oneri e sia conseguentemente rideterminato il compenso.

Articolo 4

Durata, modifica

1. Il presente Accordo avrà durata fino al **31 maggio 2026**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Qualora alla citata data le funzioni del Commissario straordinario dovessero essere prorogate, le Parti potranno decidere di comune accordo e per iscritto, di rinnovare il presente accordo di anno in anno, per un periodo complessivo non superiore ai tre anni.
2. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso di almeno **90** (novanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte.

Articolo 5

Recesso e risoluzione

1. Il presente contratto di prestazione d'opera professionale potrà essere risolto, prima della scadenza naturale, nei seguenti casi:
 - a. per mancanza dei requisiti in capo al Consulente;
 - b. per mancata esecuzione della prestazione nel termine ritenuto essenziale per la struttura commissariale;
 - c. per sopraggiunte situazioni di conflitto di interessi con la struttura commissariale nell'esecuzione dell'incarico;
 - d. per rinuncia del Consulente all'incarico, da comunicarsi per iscritto mediante PEC con un periodo di preavviso di venti giorni. Ciascuna delle Parti firmatarie del presente contratto può recedere dal contratto medesimo quando si verifichino:
 - gravi inadempienze contrattuali;
 - inosservanza da parte del Consulente degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti devono darne motivata comunicazione mediante PEC con effetto immediato. Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il Consulente ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, cioè delle fasi già realizzate, consegnate al committente e dallo stesso accettate.

Articolo 6

Sede di lavoro

1. Il Consulente si impegna a prestare la propria attività presso la propria sede ed autonomamente, utilizzando mezzi propri.

Articolo 7

Esecuzione dell'incarico

1. La struttura commissariale si impegna a fornire tutti i documenti utili e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.
2. Il Consulente eseguirà l'incarico sotto la propria responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense; potrà prestare la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, fatto salvo il necessario coordinamento con la Struttura commissariale sui tempi e sui modi della prestazione.
3. Il Consulente si impegna a eseguire l'incarico conferito dalla struttura commissariale nel rispetto degli articoli 2229 e seguenti del Codice civile, dalle leggi e dalle norme deontologiche.
4. La struttura commissariale non eserciterà nei confronti del Consulente alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.
5. Il Consulente si impegna a eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista e in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
6. Le consulenze dovranno essere fornite nei tempi richiesti dalla struttura commissariale.
7. Il Consulente assicura la piena reperibilità e le prestazioni e i pareri possono essere prestati anche da remoto, previo accordo con il Commissario straordinario circa le modalità attraverso cui organizzare le reciproche comunicazioni.

Articolo 8

Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati

1. È consentito a ciascuna delle Parti utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant'altro sia oggetto delle attività di collaborazione - che, pertanto, si intendono riservate e confidenziali - esclusivamente per le finalità del presente Accordo e dovranno essere mantenute riservate fino a 5 anni dopo la conclusione del presente Accordo.
2. Le clausole di cui al presente articolo rivestono per la struttura commissariale carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile.

Articolo 9

Compensi, trattamento fiscale e modalità di pagamento

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 5, del decreto-legge 1o giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le Parti convengono che il compenso massimo dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo di cui al

presente atto viene determinato in euro **40.000** (quarantamila/00) onnicomprensivi annui lordi per l'intera durata del contratto, a partire dal mese di **luglio 2025**, nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 4 del presente atto.

2. Il pagamento di quanto stabilito e indicato nel precedente comma 1 avviene in ragione mensile, previa emissione di fattura elettronica, ovvero di "*nota spese*", sulla quale viene applicata la ritenuta d'acconto IRPEF, qualora non titolare di partita IVA. Le liquidazioni saranno comprensive di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali previsti nonché delle ritenute erariali commisurate al reddito percepito.
Sarà cura del Consulente provvedere alle comunicazioni alla propria amministrazione di appartenenza nonché agli enti previdenziali di riferimento degli importi percepiti.
E' comunque fatto obbligo al Consulente di effettuare le previste dichiarazioni dei redditi al fine di riconciliare i compensi percepiti per effetto del presente atto. Su ogni fattura o nota spese il direttore dell'esecuzione contrattuale della struttura commissariale emette specifico certificato di regolare esecuzione, sulla base del quale la citata struttura commissariale provvederà alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto.
3. E' fatto obbligo al Consulente di comunicare l'Ente previdenziale di riferimento.
4. L'indicato compenso è ritenuto da entrambe le Parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato.
5. Il compenso si intende comprensivo di ogni onere e spesa che verrà sostenuto per l'esecuzione dell'incarico stesso con la sola esclusione delle spese per viaggio, vitto e alloggio, per le trasferte autorizzate dal Commissario straordinario che saranno rimborsate, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa e verifica da parte della struttura commissariale, nei limiti previsti per le missioni dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino ad un massimo di € **10.000,00** (euro diecimila/00) per tutto il periodo di riferimento.
6. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR e ss.mm.ii..
7. Il Consulente dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali, quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il Consulente dichiara, a ogni effetto, che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.
8. Al Consulente non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.
9. Il Consulente si impegna, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo.
10. Il mancato rispetto dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. comporta la nullità assoluta del contratto.
11. Il Consulente dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interdizione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

Articolo 10

Obblighi del Consulente

1. **Diligenza:** con l'assunzione dell'incarico, il Consulente si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la

normale diligenza richiesta dalla professione, valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (articolo 1176, comma 2, Codice civile);

2. **Divieto di ritenzione:** il Consulente trattiene, ai sensi dell'articolo 2235 del Codice civile, la documentazione fornita dalla struttura commissariale per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con la stessa;
3. **Segreto professionale:** il Consulente rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse. Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.
4. **Trasparenza:** il Consulente si impegna a comunicare alla struttura commissariale le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse fra il Consulente ed eventuali casistiche/controinteressati che gli saranno prospettati.
5. Il Consulente si impegna a comunicare alla struttura commissariale, in forma di autocertificazione, le ulteriori prestazioni professionali svolte, nonché ogni eventuale variazione intervenuta, per le finalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii, al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., con la descrizione di tali attività e l'espressa dichiarazione che le stesse sono compatibili e non concorrenti con l'incarico di cui al presente contratto. Tale dichiarazione deve fornire adeguata giustificazione che le suddette attività non impediscano il raggiungimento dei risultati di qualità connessi agli impegni assunti ai sensi del presente contratto.
6. Il Consulente si impegna, altresì, a rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ai fini della pubblicazione, sul sito istituzionale della struttura commissariale, unitamente al proprio *curriculum vitae*, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. La violazione delle prescrizioni sopradescritte comporta l'immediata risoluzione dell'incarico per inadempimento.

Articolo 11

Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per il personale impiegato nelle attività oggetto del presente accordo, di non trovarsi al momento, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa. In caso di sopravvenute ragioni di incompatibilità è onere delle parti darne pronta comunicazione.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 12

Supervisione e verifica delle attività svolte

1. L'attività svolta dal Consulente nell'ambito del presente incarico, sarà soggetta alla supervisione da parte del Commissario Straordinario per valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Articolo 13

Controversie

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti, salvo eventuali diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il citato Codice, nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i piani, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Il Titolare del trattamento dei dati della struttura commissariale è contattabile all'indirizzo email commissariicostruzione@pec.governo.it.

Articolo 15

Attività di comunicazione

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente Accordo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali anche con azioni congiunte, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legge.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

Articolo 16

Codice etico e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione, di condividere e di aderire ai principi etici di riferimento e alle norme di comportamento previste nei rispettivi Codici Etici. Le Parti si impegnano, in

maniera reciproca, a improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all'attuazione del presente Accordo, ai principi di eticità contenuti nelle leggi e nei Codici Etici.

2. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalle circolari applicative.

Articolo 17

Spese Contrattuali

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a totale carico del Consulente.

Articolo 18

Attuazione e pubblicità

1. Ai sensi dall'articolo 3, commi 44 e 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il presente contratto riceve attuazione, previa pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo corrispettivo, nel sito istituzionale della struttura commissariale.
2. Per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi, l'incarico è inserito a cura della struttura commissariale sul portale www.perlapa.gov.it/ della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.
3. Il presente incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge e in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

Articolo 19

Foro convenzionale

1. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 20

Approvazione di clausole

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 sulle modalità della prestazione, all'articolo 5 in materia di recesso e risoluzione, all'articolo 8 con particolare riferimento alle regole della riservatezza, che per la struttura commissariale rivestono carattere di essenzialità ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 21

Norma finale

1. Per quanto non disciplinato nel presente disciplinare d'incarico trovano applicazione le norme del Codice civile e, in particolare, in tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale.

2. Il presente rappresenta l'Accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto del medesimo.
3. La sottoscrizione del contratto avviene in modalità digitale, mediante scrittura privata, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..
4. I firmatari del presente atto dichiarano di aver verificato i certificati di firma digitale utilizzati, di cui attestano la piena validità.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

Il Commissario straordinario

Fabrizio Curcio

Il Consulente

Alberto Solieri